



COMUNE DI NONANTOLA  
PROVINCIA DI MODENA

Nonantola, 20.08.2022

Spett.li

Alessandro di Bona –

Capogruppo Nonantola Progetto 2030

Francesco Cosimo Antonucci –

Capogruppo Nonantola Libera

Omer Zoboli –

Capogruppo Movimento 5 Stelle

Gianluigi Monari –

Capogruppo Una Mano per Nonantola

**OGGETTO; Interrogazione urgente, a risposta scritta, in merito al canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari in periodo elettorale. Risposta.**

Egredi consiglieri,

l'interrogazione con carattere di urgenza non è prevista dal Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale e delle commissioni consiliari, secondo il quale ad una interrogazione, per la quale sia richiesta una risposta scritta, deve essere dato riscontro entro trenta giorni. Tuttavia, considerata l'attualità della prima delle questioni poste in relazione alle imminenti elezioni politiche del 25 settembre p.v. e, come si leggerà nel seguito, la semplicità, la linearità e la logicità delle risposte, peraltro ricavabili anche in autonomia dagli stessi interroganti con semplici ricerche in rete essendo esse legate quasi esclusivamente a norme ed accordi di carattere nazionale, si fornisce, in via eccezionale, una risposta immediata.

Con riferimento alle due questioni poste dagli interroganti si rimarca quanto segue:

- Le operazioni di volantinaggio di carattere politico durante la campagna elettorale sono regolate dall'articolo 20 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 639, al n. 10, come completato dall'art. 9 della legge 130 del 24 aprile 1975, che dispone l'esenzione dall'imposta sulla pubblicità per la propaganda elettorale in qualunque forma effettuata nel periodo di elezioni, in conformità alla legge 4 aprile 1956, n. 212 e s.m.i. Detto articolo, abrogato dal D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, è tuttora vigente limitatamente alla porzione relativa alla propaganda elettorale, come confermato anche dalla legge 160 del 27 dicembre 2019. Ne consegue che, almeno dal 1972 in poi, ad iniziare dal giorno della pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi, ogni



COMUNE DI NONANTOLA  
PROVINCIA DI MODENA

forma di propaganda elettorale che non sia esplicitamente vietata dalla citata legge n. 212 e s.m.i. è esente dal pagamento dell'imposta sulla pubblicità.

- Il regolamento adottato dal Comune di Nonantola deriva dallo schema del Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale predisposto da IFEL – Fondazione ANCI per tutti i comuni d'Italia. La previsione regolamentare dettata dagli articoli 20 e 21 si ritrova infatti pressoché identica nei regolamenti della stragrande maggioranza dei comuni d'Italia, con unica variabile discrezionale la modalità di quantificazione della tariffa base. Nel caso di organizzazioni politiche o sindacali si applica ovunque una riduzione del 50% dell'importo previsto e, ai sensi del c. 6 dell'art. 16 del vigente regolamento il pagamento non è dovuto se non supera i 5 euro, rendendo nei fatti esenti le piccole operazioni di volantinaggio. Tale previsione regolamentare discende infatti da una intenzione del legislatore condivisa dai rappresentanti dei comuni a livello nazionale. D'altro canto, qualora il legislatore avesse voluto riconoscere un regime speciale di totale esenzione per le operazioni di volantinaggio effettuate da organizzazioni politiche o sindacali, indipendentemente dal periodo in cui esse sono svolte, avrebbe certamente provveduto sua sponte con uno specifico provvedimento, come dimostra la cinquantennale tutela prevista per i partiti politici durante la campagna elettorale.

Distinti Saluti



Il Sindaco  
Dott.ssa Federica Nannetti